

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 27/01/2022

OGGETTO: SICRA WEB: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON RELATIVA PRENOTAZIONE CONTABILE E NOMINA DI MAGGIOLI SPA A RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART.28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:

- Per dematerializzare il processo di creazione ed adozione degli atti camerali la Camera di Commercio di Lucca ha deciso nel 2012 di dotarsi di un software estremamente personalizzato nei flussi e nei modelli e dopo un'attenta valutazione delle soluzioni customizzabili presenti sul mercato optò per il software Sicra Web di Maggioli spa, configurato in maniera altamente customizzata sia nei flussi che nei modelli, soluzione di mercato ritenuta più adatta alle esigenze della Camera di Commercio di Lucca.
- Dal 2012 ad oggi i funzionari addetti alla Segreteria hanno sviluppato un'elevata conoscenza del programma e sono in grado di risolvere in autonomia la maggior parte dei problemi, ma alcune operazioni richiedono, comunque, l'intervento del servizio di assistenza centralizzato, cosa che consente anche di ricevere gli aggiornamenti dell'applicativo.
- Il valore di contratto, con riferimento al periodo annuale 2022 è stimabile in € 1.863,00 + 22% IVA.

Tenuto conto:

- della Determinazione Dirigenziale n° 82 del 2017 con la quale si è anche accertato che sul mercato esistono altri operatori in grado di offrire assistenza sul programma Sicraweb ma, per poter usufruire dei loro servizi, è comunque necessario pagare un canone a Maggioli spa in quanto dispone dei diritti di privativa sul prodotto con conseguente aumento dei costi per la Camera di Commercio di Lucca;
- che per l'elevata customizzazione del prodotto non è possibile trovare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) un servizio di assistenza confrontabile con quello offerto da Maggioli spa.

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche ai Dirigenti diversi da quello dell'area Economico-Finanziaria il potere di disporre le ordinazioni delle forniture di beni e servizi in economia;

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori"

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip, fermo restando, ove presenti, l'obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato, in particolare, che il ricorso alle convenzioni Consip Spa è obbligatorio nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori; ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile

Riscontrato che:

- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Tenuto conto:

- dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:

- i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;

Riscontrata:

- la validità delle verifiche preliminari alla stipula del contratto e la regolarità degli esiti delle medesime, riguardanti:
 - regolarità contributiva (DURC)
 - casellario informatico tenuto dall'ANAC
 - visura camerale (assenza di procedure concorsuali)

Considerato

- che la Maggioli spa, per svolgere l'attività di assistenza, tratta dati personali di cui la Camera di Commercio di Lucca è titolare;

Preso atto

- della necessità, ai sensi del Regolamento 679/2016, di definire a che titolo avviene questo trattamento dei dati personali.

Acquisita

- la proposta di Maggioli spa di essere nominata Responsabile ai sensi dell'art.28 del Regolamento 679/2016

Approvata

- la suddetta proposta ed inserito il trattamento nel Registro dei Trattamenti della Camera di Commercio di Lucca in corso di elaborazione.

Considerato

- che l'accorpamento della Camera di commercio di Lucca con la Camera di Commercio di Pisa e la Camera di commercio di Massa Carrara deve essere concluso entro il 30 giugno 2022, come previsto nella Legge di Bilancio 2022 all'art. 1 comma 978 e 979;
- che a seguito dell'accorpamento sarà individuato un unico software per la gestione degli atti;
- che il software per la gestione degli atti già in uso dalle Camera di Commercio di Pisa e Massa Carrara è il software di Infocamere, che è, tra l'altro, integrato con

altri applicativi in uso anche presso la Camera di commercio di Lucca, ragion per cui sarà con tutta probabilità il software individuato per la gestione unica degli atti della costituenda Camera Toscana Nord Ovest;

Preso atto

- che nel contratto Assistenza software è prevista la possibilità di recedere dal servizio in qualsiasi momento dal contratto, purché ne venga dato avviso a Maggioli Informatica a mezzo di lettera raccomandata a.r.
- che il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione;
- che in caso di recesso anticipato il Cliente, sarà comunque tenuto a corrispondere a Maggioli Informatica una somma pari al 50% degli importi già fatturati e non ancora pagati, oltre ad una somma pari al 50% degli importi che sarebbero maturati qualora il Cliente non si fosse avvalso della facoltà di recesso.

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza

DETERMINA

1. - di dare avvio alla procedura per l'aggiudicazione del servizio di assistenza del programma Sicra Web della Maggioli spa per l'anno 2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
2. - di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dr. ssa Francesca Sargenti – Capo Ufficio Segreteria, Protocollo e Relazioni Esterne;
3. - di acquisire il servizio assistenza per il programma Sicra Web offerto da Maggioli spa al costo di € 2.228,94 (IVA inclusa);
4. - di prenotare a tale scopo € 2.228,94 sul conto 325079 - Oneri per assistenza tecnica procedure software - Prodotto Non Definito, attività istituzionale, centro di costo A002 Segreteria e Protocollo come da prospetto in calce riportato;
5. - di incaricare fin da ora l'ufficio Segreteria, Protocollo e Relazioni Esterne a inviare comunicazione di recesso del servizio successivamente all'accorpamento della Cciao di Lucca con le Camere di Pisa e Massa e alla conseguente dismissione del software Sicra Web di Maggioli spa che ne dovesse derivare in base alle future scelte organizzative del nuovo Ente.

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
SICRA WEB: ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON R	A002	325079	Oneri per assistenza tecnica procedure software	Prodotto Non Definito, attività istituzionale	2.228,94

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente